

(B)

## Art. 80

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

### Revisioni (1)

1. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17) stabilisce, con propri decreti (2), i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; le revisioni, salvo quanto stabilito nei commi 8 e seguenti, sono effettuate a cura degli *uffici competenti del Dipartimento trasporti terrestri* (17). Nel regolamento sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa (15).

2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore (14).

3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia.

4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.

5. Gli uffici del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (17), anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.

6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio* (17).

7. In caso di incidente stradale nel quale i veicoli a motore o rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali possono sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione, gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, commi 1 e 2, intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al competente ufficio del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (17) per la adozione del provvedimento di revisione singola.

8. (1) Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17), al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici provinciali del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (17), il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore (10) capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, può per singole provincie individuate con proprio decreto affidare in concessione (13) quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attività nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attività di commercio di veicoli, esercitano altresì, con carattere strumentale o accessorio, l'attività di autoriparazione. Tali imprese devono essere iscritte nel registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui all'art. 2, commi 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (3). (11) Le suddette revisioni possono essere altresì affidate in concessione (13) ai consorzi e alle società consortili, anche in forma di cooperativa, appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione (3) del medesimo registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni (3).

9. (1) Le imprese di cui al comma 8 devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di locali idonei al corretto esercizio delle attività di verifica e controllo per le revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta o, in sua vece, il responsabile tecnico devono essere in possesso dei requisiti personali e professionali precisati nel regolamento. Tali requisiti devono sussistere durante tutto il periodo della concessione. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17) definisce con proprio decreto, (4), le modalità tecniche e amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese di cui al comma 8.

10. (1) Il *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri* (17) effettua periodici controlli sulle officine delle imprese (13) di cui al comma 8 e controlli, anche a campione, sui veicoli

sottoposti a revisione presso le medesime. I controlli periodici sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono effettuati, con le modalità di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, da personale del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (17) in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in qualifiche funzionali e profili professionali corrispondenti alle qualifiche della ex carriera direttiva tecnica, individuati nel regolamento (6) (9). I relativi importi a carico delle officine dovranno essere versati in conto corrente postale ed affluire alle entrate dello Stato con imputazione al capitolo 3566 del *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17), la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal *Ministro dell'economia e delle finanze* (17).

11. (1) Nel caso in cui, nel corso dei controlli, si accerti che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione sono revocate.

12. Il *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17) con proprio decreto, di concerto con il *Ministro dell'economia e delle finanze* (17), stabilisce le tariffe per le operazioni di revisione svolte dal *Dipartimento per i trasporti terrestri* (17) e dalle imprese di cui al comma 8, nonché quelle inerenti ai controlli periodici sulle officine ed ai controlli a campione effettuati dal *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri* (17), ai sensi del comma 10 (16).

13. Le imprese di cui al comma 8, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite con disposizioni del *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti* (17), trasmettono all'ufficio provinciale competente del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (17) la carta di circolazione, la certificazione della revisione effettuata con indicazione delle operazioni di controllo eseguite e degli interventi prescritti effettuati, nonché l'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta di circolazione cui si dovrà procedere entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento della carta stessa. Effettuato tale adempimento, la carta di circolazione sarà a disposizione presso gli uffici del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (17) per il ritiro da parte delle officine, che provvederanno a restituirla all'utente. Fino alla avvenuta annotazione sulla carta di circolazione la certificazione dell'impresa che ha effettuato la revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione (12).

14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 143,00 a euro 573,00* (8). *Tale sanzione è raddoppiabile* (6) in caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle scadenze previste dalle disposizioni vigenti *ovvero nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell'esito della revisione* (7). *Da tali violazioni* (6) discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

15. Le imprese di cui al comma 8, nei confronti delle quali sia stato accertato da parte dei competenti uffici del *Dipartimento per i trasporti terrestri* (17) il mancato rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* (17) ai sensi del comma 13, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 357,00 a euro 1.433,00* (8). Se nell'arco di due anni decorrenti dalla prima vengono accertate tre violazioni, l'*ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri* (17) revoca la concessione (13).

16. L'accertamento della falsità della certificazione di revisione comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8 (3).

17. Chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma *da euro 357,00 a euro 1.433,00* (8). Da tale violazione discende la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) In applicazione del presente articolo ed in particolare dei commi 8 e seguenti sono state emanate numerose disposizioni (decreti ministeriali e circolari applicative) fra cui si citano quelle ancora valide e più importanti:

**DM 4.10.1994, n. 652** - Regolamento recante modalità tecniche ed amministrative per l'effettuazione di revisioni da parte delle imprese di autoriparazione e trasmissione della relativa documentazione agli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

**DD 4.4.1995** - Modalità di collegamento telematico per la trasmissione alla MCTC (ora Dipartimento dei trasporti terrestri) delle certificazioni relative alle revisioni effettuate da imprese, consorzi o società consortili

**DM 6.4.1995, n. 170** - Regolamento sulla capacità finanziaria delle imprese di autoriparazione, dei loro consorzi e delle società consortili anche in forma di cooperativa

**DM 6.4.1995** - Individuazione delle province in cui la revisione dei veicoli a motore, fino a sedici persone compreso il conducente o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, può essere eseguita anche da imprese di autoriparazione, loro consorzi o società consortili

**circolare 22.5.1995 n. 88/95** aggiornata dalla circolare 7/8/1996 n. 112/96 e dalla circolare 6/9/1999 prot. n. 3997/604 relativa alle attrezzature (omologazione e uso da parte dei centri privati di revisione).

**DM 23.10.1996, n. 628** - Regolamento per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

**circolare 21.11.1996, n. 147/96** - *Attività tecnica connessa con le revisioni periodiche dei veicoli a motore affidate in concessione alle imprese titolari di officine di autoriparazione* ;

**DM 6.8.1998, n. 408** - *Regolamento sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi che ha recepito le Direttive CE n. 94/23 e 96/96 e che ha sostituito e abrogato il precedente DM 13/1/1997, n. 20.*

**DM 22.3.1999, n. 143** - *Regolamento recante determinazione delle nuove tariffe per l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ai sensi dell'articolo 80, comma 12, CDS che ha sostituito e abrogato il precedente DM 10.11.1994, n. 751.*

**DM 29.11.2002** - *Revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori;*

**DM 17.1.2003** - *Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5 t - Anno 2003;*

Il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri della U.E. relativamente al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (la cosiddetta revisione) è stato ottenuto mediante l'emanazione di apposite direttive comunitarie via via recepite nell'ordinamento nazionale.

Tali norme, oltre a individuare le categorie di veicoli soggette a visita di revisione, fissano la periodicità minima per i controlli ed elencano le verifiche minime che devono essere effettuate in tale sede. L'osservanza di tali norme è obbligatoria e ogni norma nazionale in contrasto con esse deve essere disapplicata.

In particolare l'Appendice IX - art. 238 del regolamento CDS (DPR n. 495/92) che contiene l'elenco degli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico è superata dall'allegato II al DM 6.8.1998, n. 408 che ha recepito la direttiva n. 96/96/CE del 20.12.1996. V. anche regolamento CDS artt. 238, 239, 240, 241 e appendici IX e X.

- (2) Per la revisione generale v. in particolare il DM 6.8.1998, n. 408 ;

A partire dall'anno 2000 la periodicità delle revisioni in Italia è allineata alla cadenza comunitaria. Pertanto non verranno più emanati gli annuali DM relativi alle revisioni generali delle varie categorie di veicoli essendo pienamente attuata la previsione dell'art. 80 del CDS, commi 3 e 4.

Inoltre è stato emanato il DM 16.1.2000 che dispone, con decorrenza 1.1.2001, la revisione periodica per motocicli e ciclomotori. Tempi e modalità per lo svolgimento delle visite di revisione sono stati stabiliti con DM 7.12.2000 per l'anno 2001 e DM 14.11.2001 per l'anno 2002.

Con DM 29.11.2002 la periodicità della revisione di motoveicoli e ciclomotori viene allineata a quella delle autovetture.

- (3) I precedenti termini: "sezioni" o "registro delle imprese esercenti attività di autoriparazione" o "registro di cui all'articolo 2" devono essere ora letti "registro delle imprese" secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 6, del DPR 14.12.1999, n. 558. Per l'iscrizione al "registro delle imprese" v. le norme semplificative introdotte dal medesimo DPR 14.12.1999, n. 558 .
- (4) Le parole "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 del DLG 10.9.1993, n. 360.
- (6) Parole così sostituite dall'art. 36 del DLG 10.9.1993, n. 360 .
- (7) Parole aggiunte dall'art. 36 del DLG 10.9.1993, n. 360 .
- (8) Importo della sanzione, in vigore dall'1.1.2005 fino al 31.12.2006, incrementato nella misura prevista dal decreto interministeriale emesso a cadenza ai sensi dell'art. 195 CDS; l'importo è stato poi arrotondato all'euro ai sensi della legge finanziaria 2005 .
- (9) Le parole "con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice" sono state soppresse dall'art. 36 del DLG 10.9.1993, n. 360 .
- (10) Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al DL 17.5.1996, n. 270, decaduto per mancata conversione in legge, che aveva inserito le parole: "e dei loro rimorchi".
- (11) Il testo dell'articolo è stato ripristinato nella forma antecedente al DL 17.5.1996, n. 270, decaduto per mancata conversione in legge, che aveva sostituito l'ultimo periodo del comma 8.
- (12) La procedura prevista dal presente comma 13 è stata operativamente semplificata dal decreto dirigenziale 4.4.1995 : esso ha previsto che le certificazioni delle revisioni effettuate dalle imprese concessionarie siano rilasciate dalle stesse mediante apposito tagliando autoadesivo da applicare sulla carta di circolazione, stampato tramite collegamento con il sistema informativo del Ministero dei trasporti e della navigazione.
- (13) Il DLG 31.3.1998, n. 112 sul decentramento amministrativo ha soppresso l'istituto della "concessione" alle imprese di autoriparazione per le revisioni trasformandolo in "autorizzazione" il cui rilascio e controllo amministrativo sono stati attribuiti alle province.
- (14) Al riguardo delle revisioni, denominate "controllo tecnico" dalla CE, sono state emanate, nel tempo, le seguenti direttive:

dirett. n. data n. GU data GU recepimento mediante

77/143 [\*] 29/12/76 L 47 18/2/77 DLG 30.4.1992, n. 285 e DPR 16.12.1992, n. 495

88/449 [\*] 26/07/88 L 222 12/8/88 DLG 30.4.1992, n. 285 e DPR 16.12.1992, n. 495

91/225 [\*] 27/03/91 L 103 23/4/91 DLG 30.4.1992, n. 285 e DPR 16.12.1992, n. 495

91/328 [\*] 21/06/91 L 178 06/07/91 DLG 30.4.1992, n. 285 e DPR 16.12.1992, n. 495

92/54 [\*] 22/06/92 79 08/10/92 DLG 10.9.1993, n. 360 e DPR 16.9.1996, n. 610

92/55 [\*] 22/06/92 79 08/10/92 DLG 10.9.1993, n. 360 e DPR 16.9.1996, n. 610

94/23	[*]	08/06/94	69	12/09/94	DM 6.8.1998 n. 408
96/96	[*]	20/12/96	L 46	17/02/97	DM 6.8.1998 n. 408
1999/52		26/05/99	L 142	05/06/99	DM 7.8.2000
2000/30		06/06/00	L 203	10/08/00	DM 19.3.2001
2001/9		12/02/01	L 48	17/02/01	DM 21.2.2002
2001/11		14/02/01	L 48	17/02/01	DM 12.8.2002

[\*] *La direttiva n. 96/96/CE ha abrogato tutte le precedenti riunendole in un unico testo.*

- (15) L'Appendice IX - art. 238 del regolamento CDS (DPR n. 495/92) che contiene gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo è superata dall'allegato II al DM 6.8.1998 n. 408 che ha recepito la direttiva 96/96/CE del 20.12.1996.
- (16) Le tariffe sono state stabilite con DM 22.3.1999, n. 143 che ha sostituito e abrogato il precedente DM 10.11.1994, n. 751.
- (17) Denominazione così sostituita dal DLG 15.1.2002, n. 9 .